ORDINE AVVOCATI
POTENZA
30 AGO. 2022
Protocollo n° 3785

Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli

LUISS

Convenzione per l'Anticipo di un Semestre del Tirocinio per l'acceso alla Professione Forense in costanza dell'ultimo anno del Corso di Laurea a Ciclo Unico in Giurisprudenza

Tra

Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, con sede in Roma, viale Pola n. 12, C.F. 02508710585 e partita I.V.A. 01067231009, in persona del Direttore Generale, Dott. Giovanni Lo Storto, in forza di procura speciale giusto atto numero di repertorio 4.389, in data 8 luglio 2016, del dott. Vincenzo Ferrara, notaio in Roma (di seguito Luiss)

Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli, con sede, via Parenzo 11, in persona del Direttore, Prof. Antonio Punzi (di seguito Dipartimento)

e

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza con sede in Potenza alla Via Nazario Sauro c/o Palazzo di Giustizia in persona del Presidente Avv. Maurizio Napolitano (di seguito Ordine)

- **Visti** gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 *(Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense)*, ed in particolare il comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;

- **Visto** il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. *70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)* e, in particolare, l'articolo 5 del medesimo decreto;

- **Vista** la Convenzione Quadro, stipulata il 24 febbraio 2017, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza
Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per disciplinare, ai sensi
dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della medesima legge e dell'articolo 5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale;

- **Visto** in particolare l'articolo 1, comma 2, della predetta Convenzione Quadro in base al quale, in attuazione della medesima Convenzione Quadro, i Consigli dell'Ordine possono stipulare, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, apposite convenzioni con le locali Università nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole presso le

quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG- 01), la stipula delle quali è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi;

Convengono quanto segue

Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente convenzione disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale. La presente convenzione individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio.

2. La presente convenzione consente infine di prevedere forme di collaborazione e coordinamento, tra l'Ordine e Luiss, quali la predisposizione di progetti formativi (generali e/o singoli) comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione si intende per:

a) *"legge"*: la legge 31 dicembre 2012, n. 247 *(Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);*

b) *"regolamento"*: il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 *(Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);*

c) *"convenzione quadro"*: la convenzione quadro, stipulata il 24 febbraio 2017 ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per disciplinare l'anticipazione di un semestre del tirocinio;

d) *"tirocinio"*: il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo

41,
commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

e) *"studenti tirocinanti":* gli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio;

f) *"Consiglio dell'Ordine":* il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza;

g) *"Professionista":* l'avvocato presso il cui studio professionale si svolge il tirocinio;

h) *"Università":* Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli

i) *"Dipartimento":* il Dipartimento di Scienze Giuridiche;

l) *"Corso di laurea":* i corsi di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);

m) *"Crediti":* crediti formativi universitari. (CFU)

Articolo 3 (Anticipazione di un semestre di tirocinio)

1. Possono chiedere di essere ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza che siano in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea purché abbiano ottenuto crediti nei seguenti settori scientificodisciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).
2. Al fine di agevolare l'anticipazione di un semestre del tirocinio, il Consiglio dell'Ordine si impegna a informare in modo adeguato i propri iscritti e, d'intesa con il Dipartimento, gli studenti interessati circa le modalità di attuazione della presente convenzione.
3. Il Consiglio dell'Ordine si impegna ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le proprie iniziative formative.
4. Il Dipartimento e il Consiglio dell'Ordine individuano i referenti organizzativi che nell'ambito delle rispettive competenze:
   a. verifichino periodicamente la regolare attuazione e la necessità di eventuali aggiornamenti della presente convenzione;
   b. individuino linee guida per la predisposizione dei progetti formativi dei singoli
   c. tirocinanti e la progettazione di ulteriori iniziative generali.
   d. forniscano agli studenti interessati le informazioni necessarie per l'anticipazione di un semestre del tirocinio, di cui sarà dato adeguatamente conto anche nei documenti ufficiali relativi all'offerta formativa del corso di laurea.
5. I referenti del Dipartimento sono nominati dal Direttore del Dipartimento tra i

professori o i ricercatori o individuato dalle competenti strutture universitarie in servizio presso il medesimo.

6. I referenti del Consiglio dell'Ordine sono nominati dal Consiglio dell'Ordine tra i suoi iscritti.

7. I referenti nominati restano in carica per la durata della presente convenzione, salvo che vengano sostituiti dall'ente da cui sono stati nominati a sua insindacabile decisione.

Articolo 4 (Progetti Formativi)

1. In virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno attivare ulteriori forme di collaborazione e di coordinamento tra loro, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della convenzione quadro, al fine di predisporre congiuntamente progetti formativi (generali e/o singoli) destinati agli studenti tirocinanti e comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente, tra cui la partecipazione ai corsi di formazione di cui al successivo articolo 6, comma 3.
2. I progetti formativi di cui al comma precedente concordati tra le parti dovranno essere sottoscritti, oltre che dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Direttore del Dipartimento, dal professionista presso il cui studio si svolgerà il tirocinio e dal tutordi Ateneo indicato dal Direttore del Dipartimento tra i docenti o tra gli assegnisti di ricerca afferenti al medesimo Dipartimento o individuato dalle competenti strutture universitarie
3. D'intesa tra il Consiglio dell'Ordine, il professionista e il tutor di Ateneo, nei progetti formativi di cui ai commi precedenti possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in Giurisprudenza.

Articolo 5 (Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio)

1. Gli studenti di cui al precedente articolo 3, comma 1, possono presentare domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge Professionale, al Consiglio dell'Ordine, utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito del COA – sezione Modulistica – corredata dagli allegati in esso indicati e nello specifico:

a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:
- di cui all'articolo 3, comma 1, della presente convenzione;
- di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), d) e) f) g) ed h), della legge;

b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio (da scegliersi nell'apposito elenco istituito presso la Segreteria dell'Ateneo e costituito dai nominativi degli Avvocati che hanno preventivamente fatto pervenire all'Ordine la propria disponibilità).

c) dall'indicazione del Tutor di Ateneo, indicato dal Direttore del Dipartimento

o della Scuola presso il quale è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) e scelto tra i docenti o tra gli assegnisti di ricerca afferenti alle strutture medesime o individuato dalle competenti strutture universitarie, nel caso in cui si sia in presenza di Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3;

3. Qualora siano stati attivati i progetti formativi di cui al precedente articolo 4, la domanda di iscrizione al registro dei praticanti di cui al comma precedente dovrà essere altresì corredata dall'indicazione del tutor di Ateneo e dal progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal Direttore del Dipartimento e dal tutor di Ateneo.

Articolo 6 (Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio)

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, anche secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 4, ove predisposto.
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato lo studente tirocinante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge.
3. Ai fini di cui al comma precedente ed in virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno istituire ed organizzare, nell'ambito dei progetti formativi di cui al precedente articolo 4, corsi di formazione gratuiti destinati agli studenti tirocinanti, tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo. Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre mediante colloqui con lo studente medesimo, da tenersi almeno ogni trenta giorni.
4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
5. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del predetto regolamento può essere ridotto da venti a dodici. Nel caso di udienza civile cartolare ai sensi della legge 17 luglio 2020 n. 77, comma 4, la partecipazione del tirocinante alla redazione delle note di udienza è annotata a cura dell'avvocato verbalizzante titolare della causa.
6. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.

7. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, lo studente tirocinante può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
8. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando lo studente tirocinante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
9. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge, il tirocinio effettuato dallo studente tirocinante non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
10. Nel periodo di tirocinio lo studente tirocinante è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.
11. In accordo tra le parti e se compatibile col tipo di attività da svolgere, è data ai tirocinanti la possibilità di svolgere il tirocinio, in tutto o in parte, da remoto. In tale eventualità, e durante lo svolgimento delle attività, valgono le previsioni sopra richiamante.

Articolo 7 – (Relazione finale)

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico, nel caso in cui si sia in presenza di Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3, che deposita presso l'Ordine, unitamente al libretto della pratica ove sono state annotate le udienze.

Articolo 8 – (Durata e rinnovo)

1. La presente Convenzione ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera degli Organi competenti.

Articolo 9

1. Per tutto per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge e del regolamento e delle loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le si impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengono

modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell'offerta formativa universitaria e, in particolare, del corso di laurea.

3. Le Parti concordano di procedere a una prima revisione della presente convenzione allo scadere di tre (3) anni dalla data di stipula.

Articolo 10 – (Disposizione finale)

1. Ai sensi dell'art.8, comma 2, della corrente Convenzione, le parti approvano la modifica dell'art. 5 e confermano tutti gli altri articoli.

Roma, ...

Luiss Guido Carli	**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza**
Il Direttore Generale	Il Presidente
Giovanni Lo Storto	Firmato digitalmente da **Maurizio NAPOLITANO** C = IT Data e ora della firma: 29/07/2022 14:01:48

Luiss Guido Carli

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

Antonio Punzi

Oggetto: Proroga contratti di somministrazione
Mittente: "ord.potenza" <ord.potenza@cert.legalmail.it>
Data: 28/07/2022, 11:29
A: in.hr@pec.it

D'ordine del Presidente, si comunica che il Consiglio, con delibera del 25.07.2022, ha deliberato di prorogare il rapporto di lavoro con il Dott. Giuseppe Lariccia e la Sig.a Francesca Cantisani per la durata di cinque mesi con decorrenza 01.08.2022, alle condizioni attuali.

Si chiede, pertanto, di predisporre la documentazione necessaria.

Cordiali saluti

La Segreteria